



LUISS

Dipartimento di Economia & Management Cattedra: Contabilità e Bilancio



Le Modifiche al Bilancio d'Esercizio Introdotte dal D.Lgs. 139/15

Relatore: Pressore Fabio Fortuna

Candidato: Lorenzo Fortini

Anno Accademico 2015/2016

CAP 1) IL D.Lgs. 139/2015

1. Introduzione
2. Decorrenza e area di applicazione
3. Le novità introdotte dal decreto
4. Il ruolo dell'Organismo Italiano di contabilità e
Il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali

CAP. 2) LE MODIFICHE AL BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Principi generali di redazione del bilancio
 - 1.1 Il postulato della rilevanza
 - 1.2 Il postulato della sostanza economica
2. Metodi di valutazione e di iscrizione delle poste
3. Schemi di bilancio
 - 3.1 Rendiconto finanziario
 - 3.2 Nuovi schemi di bilancio
 - 3.3 Principali modifiche e conseguenti impatti
4. Contenuto della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione
5. Semplificazioni per micro imprese e piccole imprese
6. Bilancio consolidato

CAP. 3) Transizione alle nuove norme

1. Introduzione
2. Gli impatti di apertura al 1° gennaio 2016
3. Gli impatti sul conto economico 2016
4. Deroche alle norme generali
5. Effetti non soltanto contabili

CAP 1) IL D.lgs. 139/2015

1.1 Introduzione

La Direttiva europea 2013/34 è stata recepita in Italia dal D.lgs. 139/15. Questo decreto legislativo, entrato a far parte del nostro ordinamento il 18 agosto 2015 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 settembre 2015), introduce diversi nuovi elementi inerenti alla stesura dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati. Le precedenti quarta e settima direttiva sono state abrogate dalla Dir. 2013/34. La Direttiva rappresenta il nuovo quadro normativo di riferimento sul bilancio di esercizio e consolidato per le società di capitali europee che non adottano gli IAS/IFRS.

La nuova normativa ha comportato in Italia numerose rilevanti modifiche a:

- diversi articoli del codice civile riguardanti la stesura dei bilanci d'esercizio (art. dal 2423 al 2428, 2435-bis e art. 2435 ter, art. 2478-bis e art- 2357-ter del c.c.);
- gli articoli 2,14,16, e 23 del D.lgs. 173/97 riguardanti le imprese assicuratrici;
- gli articoli del D.lgs. 127/91 che coprono la stesura del bilancio consolidato;
- l'art. 2 c. 1 del D.lgs. 38/2005 riguardante i principi contabili Internazionali(IFRS) applicabili ad alcuni intermediari bancari;
- l'art.14 del D.lgs. 39/2010 per ampliare il giudizio di coerenza del revisore.

1.2 Decorrenza e area di applicazione

Il Decreto 139/15, all'articolo 12, stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data". Tuttavia, lo stesso articolo stabilisce che dovrà essere l'Organismo Italiano di contabilità ad adeguare i principi contabili sulla base del contenuto del decreto. Come verrà illustrato al successivo paragrafo 1.4, detto processo di aggiornamento dei principi contabili è ancora in corso, con

evidente impossibilità per le società di applicare le nuove norme nella redazione delle situazioni infrannuali, che continuano ad essere redatte con i medesimi criteri e principi impiegati in precedenza.

Le nuove disposizioni riguardano le società per azioni(SPA), le società in accomandita per azioni(SAPA), le società a responsabilità limitata(SRL), le società in nome collettivo(SNC) e le società in accomandita semplice(SAS) laddove i soci siano società di capitali. Non rientrano nell'area di applicazione le società che non hanno scopo di lucro e quelle facenti parte di determinati settori regolati da normative specifiche.

1.3 Le novità introdotte dal decreto

Gli obiettivi perseguiti dalle innovazioni della riforma contabile attuata con il D.lgs. 139 riguardano principalmente:

- la riduzione dei costi amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese;
- una maggiore informativa nei prospetti di bilancio e nelle note nonché una più agevole comparabilità;
- una più corretta rappresentazione della realtà aziendale, con particolare riferimento ad alcune poste di particolare rilievo.

Le novità principali introdotte dal decreto apportano, sia al bilancio di esercizio che al bilancio consolidato delle società interessate, modifiche rilevanti ai prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico e rendono obbligatorio il rendiconto finanziario come schema primario del bilancio. Sono introdotte numerose novità nella classificazione delle voci di bilancio sia nel conto economico che nello stato patrimoniale. Alcune di queste scompaiono per far posto ad altre o viene cambiato il modo di contabilizzarle, con modifiche che riguardano alcune volte la rilevazione al 1° di gennaio delle poste, con impatti immediati della transizione alle nuove norme.

La riforma contabile interessa, inoltre, i principi generali di stesura del bilancio, l'utilizzo di metodi di valutazione (particolarmente rilevanti il criterio di valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati nonché quello del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i crediti ed i debiti) e di iscrizione delle poste nonché le informazioni aggiuntive da inserire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Il decreto apporta modifiche anche all'ammortamento dei costi di sviluppo e dell'avviamento, mentre non sono più capitalizzabili le spese di ricerca e pubblicità.

Nel primo caso introduce una norma generale per la quale le immobilizzazioni immateriali debbono essere ammortizzate in funzione della loro vita utile (comunque entro un periodo massimo di 5 o 10 esercizi, rispettivamente per i costi di sviluppo e per l'avviamento):

Le imprese hanno dovuto adeguare i propri sistemi informativi rapidamente in quanto queste modifiche previste dal decreto dell'agosto 2015 sono entrate in vigore pochi mesi dopo, già dal 1° gennaio scorso, ancorché, come già rilevato non si è ancora completato il fondamentale processo di aggiornamento dei principi contabili da parte dell'OIC.

Nei successivi capitoli verranno esaminate in maggior dettaglio le principali innovazioni introdotte dalla riforma contabile.

1.4 Il ruolo dell'Organismo Italiano di contabilità e il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali

L'art. 12, comma 3, della riforma contabile attribuisce un compito fondamentale all'OIC per l'implementazione delle nuove norme. L'OIC è incaricato di aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto 139/15, ispirandosi alla migliore prassi operativa.

In particolare l'art. 12, comma 3 del D.lgs. 139/15 stabilisce:

«L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto».

L'OIC rappresenta, pertanto, l'anello di congiunzione tra le normative europee in tema di contabilità e la normativa contabile Italiana.

L'OIC è stato costituito, sotto forma di fondazione, il 27 novembre 2001, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessati alla materia. Tra questi: l'Assirevi, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri, l'Abi, l'Assonime, la Confindustria e la Lega delle cooperative.

La legge 11 agosto 2014, n. 116 (conversione del decreto legge 91/2014), riconosce il ruolo e le funzioni dell'OIC in ambito nazionale ed internazionale quale "standard setter".

In particolare, l'OIC:

- emana i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del c.c. ed ispirandosi alla migliore prassi operativa;
- fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi ed esprime pareri previsti dalla legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Il riconoscimento in via legislativa dell'OIC quale organismo italiano di riferimento in materia di principi contabili ha conferito, ovviamente, ai documenti emanati la massima dignità ed importanza.

Le decisioni che l'OIC potrà assumere nell'attività di aggiornamento dei principi contabili potranno influenzare in modo anche significativo gli impatti della riforma contabile, che come già ricordato è entrata in vigore all'inizio del 2016.

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, sopra ricordato, l'OIC ha ritenuto opportuno dedicarsi prioritariamente ai principi contabili maggiormente impattati dalle novità introdotte dal D.lgs. 139/15 (costo ammortizzato ed attualizzazione per l'iscrizione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati; iscrizione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati; eliminazione dallo stato patrimoniale delle voci "costi di ricerca" e "costi di pubblicità").

Entro la fine del mese di luglio, l'OIC, in più volte, ha pubblicato in bozza per la consultazione la gran parte dei principi contabili aggiornati, anche se l'attività di revisione non è ancora completata. La situazione alla data è la seguente:

1) Pubblicati il 7 marzo 2016 (la consultazione si è chiusa il 30 aprile 2016)

- OIC 15 Crediti
- OIC 19 Debiti

La nuova versione dei due principi recepisce l'introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema di attualizzazione dei crediti e dei debiti e di schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

2) Pubblicato 12 aprile 2016 (la consultazione si è conclusa il 31 maggio 2016)

- OIC XX Strumenti finanziari derivati

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 139/15, l'OIC ha elaborato un principio contabile nazionale ex novo sugli strumenti derivati, che sostituisce il precedente OIC 3 (Le informazioni sugli strumenti derivati da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione).

3) Pubblicato il 19 aprile 2016 (La consultazione si è conclusa il 31 maggio 2016)

- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

La nuova versione ha eliminato la disciplina degli eventi straordinari e ha modificato la disciplina in tema di cambiamenti di principi contabili e di correzione di errori.

Alcune considerazioni sulle previsioni del nuovo principio in bozza sono svolte al successivo paragrafo 3.2 relativo agli impatti della riforma sui valori di apertura al 1° gennaio 2016.

4) Pubblicato il 3 maggio 2016 (la consultazione si è conclusa il 4 giugno 2016)

- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

L'aggiornamento tiene conto delle novità legislative concernenti l'eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità dall'attivo dello stato patrimoniale, in quanto non più capitalizzabili, nonché delle modifiche introdotte dalla norma circa la determinazione della vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo. In relazione all'introduzione del criterio di valutazione al costo ammortizzato, l'OIC 24 prevede l'eliminazione dei costi accessori dei finanziamenti dalla voce "Altre" delle immobilizzazioni immateriali.

5) Pubblicato il 4 maggio 2016 (la consultazione si è conclusa il 4 giugno 2016)

- OIC 16 Immobilizzazioni materiali

La nuova edizione recepisce principalmente l'eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico, prevista dal D.lgs. 139/15, nonché la riformulazione del principio della sostanza economica che ha sostituito quello della funzione economica.

6) Pubblicato il 5 maggio 2016 (la consultazione si è chiusa il 4 giugno 2016)

- OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

Principalmente, la nuova versione, in relazione alla disciplina sugli strumenti derivati, prevede una specifica voce destinata alla rilevazione del fair value negativo nell'ambito dei fondi rischi ed oneri.

7) Pubblicati il 13 giugno 2016 (La consultazione si è conclusa il 15 luglio 2016)

- OIC 14 Disponibilità liquide

La principale modifica ha riguardato la classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie.

- OIC 20 Titoli di debito

La nuova versione recepisce l'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei titoli di debito.

- OIC 21 Partecipazioni

L'aggiornamento tiene conto della nuova disciplina delle azioni proprie (eliminazione della voce azioni proprie dall'attivo e introduzione di un'apposita riserva negativa nel patrimonio netto) nonché le modifiche a stato patrimoniale e conto economico relative ai rapporti tra la società e le imprese sottoposte al controllo dei controllanti):

8) Pubblicati il 4 luglio 2016 (le osservazioni debbono essere inviate all'OIC entro il 31 agosto 2016)

- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio di esercizio

La principale modifica ha riguardato l'eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria e la conseguente ricollocazione degli oneri e dei proventi straordinari nelle voci ritenute più appropriate.

- OIC 13 Rimanenze

L'aggiornamento consegue alla sostituzione del principio della funzione economica con quello della sostanza economica. Nella nuova versione sono state

meglio formulate e chiarite le regole da seguire al momento della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino.

- OIC 28 Patrimonio netto

La nuova versione recepisce le novità relative alle azioni proprie, non più iscritte all'attivo patrimoniale ma in apposita riserva negativa di patrimonio netto. È stata effettuata una sostanziale revisione e riorganizzazione degli aspetti contabili relativi alla classificazione e al contenuto delle voci di patrimonio netto e alla rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasioni di operazioni tra società e soci.

9) Pubblicati il 25 luglio 2016 (le osservazioni debbono essere inviate all'OIC entro il 15 settembre 2016).

- OIC 10 Rendiconto finanziario

Il principio aggiornato tiene conto dell'obbligo di redazione del rendiconto finanziario introdotto dalla nuova normativa, quale prospetto di bilancio a sé stante, nonché di quanto previsto circa la classificazione dei flussi tra attività operativa, finanziaria e di investimento.

- OIC 18 Ratei e risconti

In relazione all'introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, vengono eliminati i riferimenti all'aggio e disaggio di emissione.

10) Pubblicati il 28 luglio 2016 (le osservazioni debbono essere inviate all'OIC entro il 20 settembre 2016)

- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

In particolare la revisione recepisce l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico nonché il divieto di ripristino dell'avviamento.

- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

La nuova versione tiene conto, principalmente, dell'obbligo di redazione del rendiconto finanziario, del principio generale della rilevanza, delle novità per i casi di esonero dalla redazione del consolidato, dell'eliminazione della voce "differenza di consolidamento" sostituita dalla voce "avviamento", all'eliminazione della parte straordinaria del conto economico nonché delle numerose variazioni concernenti il contenuto della nota integrativa.

- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

Il principio tiene conto delle variazioni introdotte dalla riforma in tema di principi generali e vengono confermati e meglio esplicitati i criteri di valutazione delle commesse su ordinazione, in particolare quelle di durata ultrannuali (criterio della percentuale di completamento e criterio della commessa completata).

- OIC 25 Imposte sul reddito

Il principio è stato aggiornato principalmente per tenere conto dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico.

- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

Sono stati aggiornati i riferimenti normativi in tema di conversione delle poste in valuta estera e introdotta la distinzione, ove opportuna, tra imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione dell'OIC e sono sottoposti ad un rigoroso processo di consultazione. In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, al parere dell'Agenzia delle entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie. L'eventuale parere negativo delle predette istituzioni è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di gestione.

Al momento non è stato ancora pubblicato in versione definitiva alcun principio contabile aggiornato ai sensi del D.lgs. 139/15

CAP. 2) Le MODIFICHE AL BILANCIO DI ESERCIZIO

2.1 Principi generali di redazione del bilancio

2.1.1 Il postulato della rilevanza

Sulla scorta di quanto previsto dalla Direttiva UE, che introduce il principio della rilevanza tra i postulati di bilancio, il D.lgs. 139 ha aggiunto un nuovo comma 4 all'art. 2423 del c.c., che così recita:

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione:”

Al riguardo, già negli attuali OIC sono trattati alcuni esempi riguardanti, tra l'altro, i costi accessori sui finanziamenti, gli scarti di emissione e gli ammortamenti, metà aliquota, delle immobilizzazioni acquisite nell'anno.

L'OIC dovrà adesso fornire le casistiche conseguenti alla nuova norma di legge.

2.1.2 Il postulato della sostanza economica

La Direttiva UE prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio tenga conto della sostanza economica dell'operazione o del contratto. Il D.lgs. 139, ha previsto un nuovo punto 1bis nell'art. 2423bis- comma 1 prevedendo che” *La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*.

Contestualmente è stato eliminato quanto in precedenza previsto dal punto 1 dello stesso articolo 2423bis, che stabiliva che nella valutazione delle voci si tenesse *“conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato”*.

Il nuovo disposto chiarisce in modo definitivo il riferimento alla sostanza nel momento in cui si deve rilevare e presentare l'operazione o il contratto in bilancio.

Il punto è particolarmente delicato, in quanto potrebbe comportare una differente rappresentazione di alcune voci di bilancio, quali, ad esempio, quelle riguardanti il leasing finanziario.

Anche in questo caso, le conseguenze operative dell'introduzione del nuovo principio saranno analizzate e chiarite dell'Organismo italiano di contabilità.

2.2 Metodi di valutazione e di iscrizione delle poste

Le modifiche introdotte dal D.lgs. 139 riguardano alcuni criteri di valutazione nonché diverse modalità di iscrizione di poste significative del bilancio. In particolare, oltre ai già illustrati principi generali, postulati della rilevanza e della sostanza economica, vengono esaminate di seguito le principali novità riferite ai seguenti aspetti del bilancio:

- a. eliminazione dell'area straordinaria del conto economico,
- b. eliminazione dei conti d'ordine;
- c. rapporti con imprese controllate dalla medesima controllante;
- d. eliminazione delle voci Agg e disaggi di emissione;
- e. azioni proprie;
- f. costi di ricerca e di pubblicità;
- g. ammortamento dei costi di sviluppo;
- h. ammortamento dell'avviamento;
- i. valutazione di titoli immobilizzati, crediti e debiti;
- j. strumenti finanziari derivati e fair value;
- k. rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e delle attrezzature industriali e commerciali di scarsa importanza;
- l. valutazione a patrimonio netto delle partecipazioni.

Delle voci a), b), c), d) si dirà più avanti nei paragrafi riguardanti i nuovi schemi di bilancio.

e) Azioni proprie

La riforma contabile elimina la voce delle azioni proprie dalle immobilizzazioni, di conseguenza il loro trattamento contabile è stato modificato e tali azioni dovranno essere iscritte a deduzione del patrimonio netto.

Il decreto ha modificato:

- L'art. 2357-ter, co. 3, che ora così recita:” *l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo di bilancio di una specifica voce, con segno negativo* “

- L'art. 2424-bis, con l'introduzione del seguente comma 7: *le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2357-ter, co. 3*".

Sono state coerentemente modificate le voci dell'attivo dello stato patrimoniale e del patrimonio netto

f) -g) Costi di ricerca e di pubblicità-Ammortamento dei costi di sviluppo

Il Legislatore nazionale, preso atto di quanto disposto dalla Direttiva europea, ha modificato il codice civile, in particolare la voce B.2 dell'attivo dello Stato Patrimoniale, che diviene la seguente: "Costi di sviluppo" (in precedenza: Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità). Dal 1 gennaio 2016 non è più consentita la capitalizzazione delle spese di ricerca e delle spese di pubblicità, che di conseguenza dovranno essere sempre spese nel conto economico dell'esercizio di sostenimento. In precedenza tale capitalizzazione era stata consentita nel presupposto che i costi fossero assimilabili, almeno in alcune circostanze, ai costi di impianto e di ampliamento.

Per contro viene mantenuta la possibilità, in presenza dei presupposti, di capitalizzare i Costi di sviluppo, da ammortizzare in base alla vita utile e nei casi eccezionali in cui non è possibile determinarne la vita utile in un periodo massimo in cinque anni.

h) Ammortamento dell'avviamento

L'ammortamento dell'avviamento è regolato dalla riforma contabile in modo simile a quello dei costi di sviluppo.

La nuova articolazione del punto 5 dell'art. 2426c.c. prevede: *"L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento"*.

Si tratta di una novità sicuramente di notevole rilievo rispetto alla situazione precedente nel quale le Società potevano ripartire l'ammortamento in un periodo massimo doppio, ovvero di 20 anni. Per contro la nuova norma può non essere applicata alle operazioni ancora in corso alla fine del 2015.

Viene espressamente specificato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento.

i) Valutazione di titoli immobilizzati, crediti e debiti

Il D.lgs. 139/15 introduce nel codice civile le seguenti novità in materia di valutazione:

- Art. 2426, co. 1, punto 1:” immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”.
- Art. 2426, co1, punto 8.” I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.

Di fatto, quindi, per i titoli ammortizzati, i crediti ed i debiti viene introdotto il criterio del costo ammortizzato (amortized cost) in linea con i Principi Contabili Internazionali.

Per costo ammortizzato s'intende il valore di rilevazione iniziale dello strumento finanziario, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, delle differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza.

Il nuovo principio prevede che gli interessi attivi e passivi siano rilevati in Conto Economico sulla base del tasso d'interesse effettivo e non del tasso d'interesse nominale. Quindi, i costi accessori ai finanziamenti (aggi e disaggi compresi) vengono ammortizzati, ripartiti, durante l'intera durata del finanziamento, tenendo conto del valore medio dello stesso in ciascun periodo: in questo modo viene mantenuto in modo costante il costo effettivo del finanziamento.

Il modello è basato sul tasso d'interesse effettivo, ovvero il tasso che rende uguali i futuri flussi di cassa (pagamenti ed incassi) contrattuali e di conseguenza un valore attuale netto pari a zero.

Anche in questo caso, possono essere escluse le operazioni in corso a fine dicembre 2015. Dalle voci: Ratei e risconti attivi e passivi è stato di conseguenza eliminato il riferimento agli aggi e disaggi di emissione nonché dalle immobilizzazioni immateriali i costi accessori dei finanziamenti.

j) Strumenti finanziari derivati e fair value

Il D.lgs. 139/15, recependo le indicazioni della direttiva comunitaria, dispone la valutazione degli strumenti finanziari derivati in base al fair value.

Molti commentatori nel tempo si sono soffermati sull'opportunità dell'introduzione del metodo del fair value nella valutazione degli strumenti derivati, in modo da migliorare significativamente il livello di informativa e di trasparenza dei bilanci in un'area di particolare rilevanza e delicatezza.

Con la nuova norma, dal 1 gennaio 2016, non sono previste deroghe transitorie, gli strumenti finanziari derivati vengono spostati da "sotto la linea", ovvero dai conti d'ordine, alle sezioni dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale, con possibili impatti al conto economico per effetto della valutazione.

Il decreto, oltre all'indicazione del criterio di valutazione, è anche intervenuto sulla rappresentazione in bilancio e sulle informazioni da riportare nella nota integrativa.

È stato aggiunto un nuovo punto 11-bis all'art. 2426, co. 1, che nello stabilire il nuovo criterio di valutazione, che riguarda anche i derivati incorporati in altri strumenti finanziari, distingue i derivati in base alla loro funzione economica, i derivati speculativi o di negoziazione, diversi da quelli di copertura dei rischi "di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata"(Copertura del rischio dei flussi di cassa). Nel primo caso le differenze valutazione sono imputate al conto economico, mentre nel secondo caso vanno rilevate "direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto". Tale riserva "è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura".

La novità impatta sulle disposizioni relative alla distribuzione di utili non realizzati. Il nuovo punto 11-bis stabilisce infatti che "Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value non utilizzati o non necessari per la copertura".

Gli elementi oggetto di copertura dei rischi sulle variazioni dei tassi d'interesse, tassi di cambio, rischio prezzi e rischio di credito sono valutati simmetricamente (copertura del rischio di fair value).

Il comma 2 dell'art. 26, fa rinvio ai principi contabili internazionali per una serie di definizioni, quali, tra le altre, quelle relative a: strumento finanziario, fair value, strumento finanziario derivato, costo ammortizzato, modello e tecnica di valutazione generalmente accettato.

Per quanto riguarda le informazioni da inserire nella nota integrativa, l'art. 2427-bis, co.1, prevede che per ciascuna categoria di strumento derivato siano indicate le seguenti informazioni:

- il loro fair value;
- informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, nei casi in cui non sia possibile far riferimento ai valori di mercato;
- le variazioni di valore iscritte direttamente al conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

Per la definizione di fair value, come già detto, si deve fare riferimento ai Principi Contabili Internazionali. In particolare l'IFRS 13, al par. 13, definisce il fair value come "il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione".

La gerarchia del fair value è indicata dal comma 4 dell'art. 2426, che stabilisce che per la sua determinazione si deve far riferimento:

- al valore di mercato, nel caso di strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo,
- al valore di mercato derivato da quello dei componenti dello strumento da valutare o di un suo strumento analogo, qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per lo strumento in esame, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo;
- al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, nel caso di strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Tra i metodi e le tecniche di valutazione, nel cosiddetto market approach, si possono ricordare il riferimento a transazioni correnti sul mercato, ad esempio a multipli risultanti da un'operazione comparabile e per i titoli azionari il riferimento agli utili per azioni (price earning) ovvero ad altri parametri. L'income approach, considera essenzialmente il valore attuale degli utili futuri, con le difficoltà insite nella valutazione del flusso di utili e nel fissare il tasso d'interesse applicabile che tenga

conto del rendimento di mercato e del rischio insito nell'attività. Metodi particolari, come il Black-Scholes-Merton, consentono di valutare sia il fattore tempo che il valore intrinseco dell'opzione.

Infine, stabilisce sempre l'art. 2426, co. 5, il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati non dà un risultato attendibile. In tal caso gli strumenti finanziari sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, o meglio di sostituzione, se possibile. Ciò presuppone, ovviamente, l'individuazione di un costo di acquisizione o di costruzione di un bene di utilità paragonabile, rettificato per tenere conto del deterioramento fisico e dell'obsolescenza tecnologica.

Infine, come emerge in modo evidente, si tratta di un cambiamento molto importante, che introduce un criterio contabile complesso e che richiede un'analisi attenta dei contratti stipulati, basti pensare all'applicazione anche ai derivati incorporati in altri strumenti finanziari, nonché la disponibilità di una grande quantità di informazioni non sempre disponibili all'interno dell'azienda. Di fatto il nuovo criterio introduce volatilità nel conto economico delle imprese che più operano sui derivati. Il nuovo criterio entra a far parte del gruppo delle "stime di bilancio" che competono alla discrezionalità del management.

Come già commentato al precedente paragrafo 1.4 l'OIC ha pubblicato in bozza per la consultazione un principio contabile redatto ex-novo riguardante questo importante criterio di valutazione. La consultazione si è conclusa il 31 maggio scorso, ma il nuovo principio non è stato ancora pubblicato in versione definitiva.

k) Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e delle attrezzature industriali e commerciali di scarsa importanza

A seguito del principio di rilevanza introdotto dalla nuova normativa è stato abrogato il punto 12 dell'art 2426 c.c. che così recitava "le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione".

Operativamente la deroga era utilizzata principalmente per importi modesti rispetto alle dimensioni aziendali e per motivi di semplificazione nella tenuta della contabilità generalmente le imprese decidevano di spendere direttamente a conto economico l'acquisto di questi beni (piccoli pezzi di ricambio, cancelleria, stoviglie e altri materiali di consumo, ecc.) senza contabilizzarli a magazzino.

Dal 1 gennaio 2016 non potrà più essere applicato il criterio del valore costante. Se i beni costituiranno rimanenze sarà necessario scegliere un criterio di valutazione (LIFO, FIFO, CMP), ricomprendere i beni nell'inventario e aggiornare i sistemi informativi e la contabilità di magazzino.

1. Valutazione a patrimonio netto delle partecipazioni.

Per la rilevazione iniziale delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto viene specificato che la differenza iniziale si determina alla data di acquisizione.

2.3 Schemi di bilancio

2.3.1 Rendiconto finanziario

Con il D.lgs. 139 il rendiconto finanziario diviene dal 2016 un prospetto obbligatorio. Infatti il primo comma dell'art. 2423, con la riforma contabile, così stabilisce:” Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.”

Il rendiconto finanziario sarà obbligatorio per tutte le società, ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese, come sarà meglio precisato nei successivi paragrafi.

Non è previsto uno schema vincolante per la compilazione del rendiconto finanziario. Dal Rendiconto finanziario, il cui schema come detto è libero, deve risultare l'ammontare e la composizione della liquidità aziendale all'inizio ed alla fine dell'esercizio di riferimento nonché le variazioni intervenute nei flussi finanziari.

L'art. 2425-ter precisa con puntualità il contenuto e gli obiettivi del nuovo prospetto:” Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.”

Dalla nuova norma emerge anche un'eccezione significativa alla data di entrata in vigore della nuova normativa. Infatti, il rendiconto finanziario diviene una componente obbligatoria del bilancio di esercizio dal 2016, ma l'art. 2425ter, come

sopra riportato, prevede che i flussi finanziari riportati nel prospetto siano riferiti sia all'esercizio in corso, il 2016 per l'anno di prima applicazione, che a quello precedente. Molte Società già redigevano il rendiconto finanziario prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, ma qualora l'impresa si trovasse per la prima volta nel 2016 a predisporre il rendiconto, potrebbe trovarsi in difficoltà per determinare i dati comparativi relativi all'esercizio 2015.

Per quanto riguarda i dati da inserire nel prospetto è evidente che questi non riguardano soltanto la contabilità generale e le società dovranno adeguare i sistemi informativi in modo da poter individuare con facilità i flussi finanziari di cassa generati ed assorbiti dall'attività operativa, dall'attività di finanziamento e dall'attività di investimento.

Il rendiconto finanziario, che ha come grandezza di riferimento la liquidità disponibile, costituisce un elemento fondamentale di valutazione di una società, prescindendo da complesse stime di bilancio, affidate alla discrezionalità del management, per metter sotto osservazione la capacità della gestione di generare cassa, parametro immediato che testimonia dello stato di salute dell'impresa, nonché la misura in cui quest'ultima riesce ad autofinanziare gli investimenti al fine di contenere il ricorso ai finanziamenti esterni.

2.3.2 Nuovi schemi di bilancio

La riforma contabile, come già ricordato, introduce diverse novità nelle classificazioni delle voci di bilancio, sia allo stato patrimoniale, che al conto economico.

Le modifiche apportate all'art. 2424 del c.c., riguardante il contenuto dello stato patrimoniale, sono riportate di seguito.

ATTIVO

B) Immobilizzazioni:

I-Immobilizzazioni immateriali:

2)Costi di sviluppo (eliminate le parole “pubblicità e ricerca”).

III- Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni in:

aggiunte le voci:

d) imprese sottoposte al controllo dei controllanti;

d-bis) altre imprese.

2) crediti:

aggiunte le voci:

d) verso imprese sottoposte al controllo dei controllanti;

d-bis) verso altri.

eliminata la voce:

4)Azioni proprie

aggiunta la voce:

4) Strumenti finanziari derivati attivi

C) Attivo circolante:

II-Crediti:

aggiunte voci:

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis) crediti tributari;

5-ter) imposte anticipate;

5-quater) verso altri.

III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

aggiunte le voci:

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5) strumenti finanziari derivati attivi;

D) Ratei e risconti-**eliminata la dizione” con separata indicazione del disaggio su prestiti”**

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

eliminata la voce:

V-Riserva per azioni proprie in portafoglio

Aggiunte le voci:

VII-Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

X-Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

B) Fondi per rischi e oneri:

aggiunta la voce:

3) strumenti finanziari derivati passivi

D) Debiti:

aggiunta la voce:

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

E) Ratei e risconti-eliminata la dizione” con separata indicazione del disaggio su prestiti”

Nel nuovo testo dell'art. 2424 è stato infine eliminato il comma relativo ai conti d'ordine.

Per il conto economico sono state apportate le seguenti variazioni all'art. 2425(contenuto del conto economico):

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate **e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime** (la parte in neretto è stata aggiunta dal d.lgs. 139);

16)altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime** (la parte in neretto è stata aggiunta dal d.lgs. 139);

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime**(la parte in neretto è stata aggiunta dal d.lgs. 139);

D) Rettifiche di valore di attività **e passività finanziarie** (la parte in neretto è stata aggiunta dal d.lgs. 139);

18) rivalutazioni:

aggiunta la voce:

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

aggiunta la voce:

d) di strumenti finanziari derivati;

Nel conto economico è stata, infine, eliminata, la classe E dei componenti straordinari (Proventi e oneri straordinari).

2.3.3 Principali modifiche e conseguenti impatti

Nello stato patrimoniale le azioni proprie non possono essere più iscritte nell'attivo, ma saranno portate a diminuzione del patrimonio netto della società, nella voce "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".

Scompaiono i conti d'ordine per cui le informazioni relative dovranno essere commentate in maniera analitica nelle note al bilancio.

Le voci relative agli aggi e disaggi di emissione vengono eliminati a seguito dell'introduzione del nuovo criterio di valutazione (costo ammortizzato) previsto per i prestiti obbligazionari.

Sempre nell'attivo non è più consentita la capitalizzazione dei costi di pubblicità e ricerca che dovranno essere di conseguenza interamente spesi nell'anno. Rimane consentita la capitalizzazione dei costi di sviluppo, come già in precedenza indicato.

Una particolare attenzione ai rapporti con società sottoposte al controllo delle stesse controllanti ha comportato la previsione di specifiche voci per le partecipazioni

detenute nonché per i crediti ed i debiti in essere. In parallelo, nel conto economico vengono rilevati distintamente in apposite voci i proventi derivanti da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti, da crediti iscritti tra le immobilizzazioni nonché i proventi diversi provenienti dalle stesse imprese.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l'attenzione agli strumenti finanziari derivati, per i quali sono previste specifiche voci nell'attivo (strumenti finanziari derivati attivi) e nel passivo (strumenti finanziari derivati passivi) nonché nel patrimonio netto, in relazione al criterio di valutazione al fair value (Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi). Nel conto economico sono previste specifiche voci relative a svalutazioni e rivalutazioni degli strumenti finanziari derivati conseguenti all'applicazione del criterio di valutazione al fair value. Si tratta, come precisato in precedenza, dei derivati di tipo speculativo, la cui valutazione impatta direttamente sul conto economico.

Modifica di notevole rilievo è senz'altro l'eliminazione dal conto economico della classe E riguardante Proventi e oneri straordinari. Proventi ed oneri straordinari dovranno essere classificati per natura tra le diverse macroclassi del conto economico. Tali componenti straordinari dovranno essere illustrati compiutamente nelle note al bilancio.

Dal punto di vista immediatamente operativo si pone il problema di porre il bilancio 2016, redatto secondo le nuove norme, a confronto con il bilancio dell'anno precedente (2015), così come previsto dall'art. 2423-ter, comma 5 del codice civile. Ciò che comporta la necessità di acquisire i dati necessari al confronto, determinando possibili effetti della riforma contabile già nel bilancio al 31 dicembre 2015, ancorché le nuove norme siano entrate in vigore soltanto dal 1° gennaio scorso. Per tutto valga il riferimento al trattamento dei costi di pubblicità e di ricerca, non più capitalizzabili da quest'anno e di cui senz'altro gli amministratori ed i sindaci delle società avranno valutato con attenzione l'opportunità e la sostenibilità della loro capitalizzazione già nel bilancio passato.

Il Principio OIC 29 (Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio), revisionato ma ancora in bozza, richiede che, ai soli fini comparativi vengano rettificati i dati del bilancio dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato, rettificando il saldo di apertura del patrimonio netto ed i dati comparativi.

2.4 Contenuto della nota integrativa e della Relazione sulla gestione

Le modifiche apportate allo Stato patrimoniale, al conto economico nonché ad alcuni criteri di valutazione comportano significative variazioni al contenuto della nota integrativa.

Si è già riferito per quanto riguarda la valutazione al fair value dei derivati e le informazioni da inserire nella nota integrativa relativamente alla entità e natura, al valore determinato ed agli assunti fondamentali a cui si è fatto riferimento nei modelli e tecniche di valutazione. Dovranno essere riportati gli impatti delle valutazioni rilevati direttamente a conto economico nonché una tabella sui movimenti registrati nell'anno nella riserva di fair value rilevata nel patrimonio netto.

A seguito dell'eliminazione dei conti d'ordine dallo Stato patrimoniale, la nota integrativa deve descrivere l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con l'indicazione della natura delle garanzie reali prestate. Inoltre, l'art. 2427(Contenuto della nota integrativa) richiede di indicare distintamente gli impegni esistenti in materia di trattamenti di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Nella nota debbono essere descritti l'importo e la natura dei ricavi e dei costi di entità o incidenza eccezionali, visto che nel conto economico è stata eliminata la classe E relativa alle componenti straordinarie.

La ripartizione dei ricavi (per attività e per area geografica), le operazioni con parti correlate, la composizione dei ratei e risconti devono essere sempre riportate, infatti la nuova formulazione dell'art. 2427 ha cancellato, rispettivamente, le dizioni: "se significativa", "se rilevanti" e "quando il loro ammontare sia apprezzabile".

Oltre ai compensi debbono essere indicati anche i crediti e le anticipazioni ad amministratori e sindaci.

La descrizione degli eventi successivi, natura ed effetti patrimoniali, finanziari ed economici, non è più fornita nella Relazione sulla gestione ma nella nota integrativa. Allo stesso modo, deve essere indicata nella nota integrativa la proposta di destinazione dell'utile e di copertura delle perdite.

Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato sono

le ulteriori informazioni che debbono essere indicate nella nota integrativa ai sensi dell'art. 2427.

Infine, con una modifica apparentemente secondaria, ma di rilevante significato per la trasparenza e chiarezza complessive del bilancio di esercizio, l'art. 2427 stabilisce che le informazioni nella nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere riportate secondo l'ordine in cui sono indicate le relative voci nei prospetti, così come previsto dai principi contabili internazionali.

Per quanto riguarda il contenuto della Relazione sulla gestione il D.lgs. 139 non ha apportato significative variazioni all'art. 2428, in quanto risultava già coerente con i contenuti della Direttiva comunitaria.

Come già indicato, la principale modifica riguarda gli eventi successivi, ovvero i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non si indicano più nella relazione sulla gestione ma nella nota integrativa.

2.5 Semplificazioni per micro imprese e piccole imprese

Il recepimento della direttiva comunitaria ha comportato l'introduzione dell'art. 2435-ter riferito al bilancio delle micro-imprese.

Rientrano in questo regime le piccole imprese di cui all'art. 2435bis (bilancio abbreviato) che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Le micro imprese redigono il bilancio in forma abbreviata, secondo gli schemi ed i criteri di valutazione previsti dall'art. 2435bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- a) del rendiconto finanziario;
- b) della nota integrativa e
- c) della relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino specifiche informazioni;

In calce allo stato patrimoniale devono essere riportate le seguenti informazioni:

- ai sensi del n. 9 dell'art. 2427: l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie, delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;
- ai sensi del n.16 dell'art. 2427: l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci;
- ai sensi del n. 3 dell'art. 2428: informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società;
- ai sensi del n. 4 dell'art. 2428: informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquisite o alienate nel corso dell'esercizio.

Le nuove disposizioni precisano altresì che non sono applicabili per le micro-imprese le disposizioni:

1. del quinto comma dell'art. 2423, riguardanti la possibilità di non applicare una disposizione relativa alla redazione del bilancio qualora risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta;
2. del n. 11-bis dell'art. 2426, riguardanti la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall'art. 2435ter debbono redigere il bilancio in forma abbreviata ovvero ordinaria quando per due esercizi consecutivi abbiano superato due dei limiti sopra indicati.

L'art. 2435bis regola il bilancio in forma abbreviata, prevedendo che tale forma semplificata può essere adottata da piccole imprese che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità

Oltre all'adozione di uno schema di stato patrimoniale e Conto economico semplificati, le piccole imprese sono esentate dalla redazione del Rendiconto finanziario, mentre il contenuto della nota integrativa viene significativamente ridotto, comprendendo:

1. i criteri di valutazione (2427, n.1);
2. movimenti delle immobilizzazioni (2427, n.3);
3. l'ammontare dei debiti di durata superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie (2427, n.6);
4. oneri finanziari imputati ai valori dell'attivo (2427, n.8);
5. impegni e garanzie (2427, n.9);
6. costi e ricavi di costo o entità eccezionali (2427, n.13);
7. n° medio dei dipendenti (2427, n.15);
8. compensi, crediti ed anticipazioni ad amministratori e sindaci (2427, n.16);
9. operazioni con parti correlate (2427, n.22-bis);
10. accordi non risultanti da stato patrimoniale (2427, n.22ter);
11. eventi successivi (2427, n.22quater);
12. nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato (2427, n.22sexies).

Le piccole imprese sono inoltre esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione, qualora nella nota integrativa siano fornite le seguenti informazioni:

- ai sensi del n. 3 dell'art. 2428: informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società;
- ai sensi del n. 4 dell'art. 2428: informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquisite o alienate nel corso dell'esercizio.

È inoltre prevista la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata debbono redigerlo in forma ordinaria quando per due esercizi consecutivi abbiano superato due dei limiti sopra indicati.

Il D.lgs. 139/15 distingue le società in cinque categorie: oltre alle microimprese ed alle piccole imprese, in termini quantitativi, individua le medie imprese e le grandi imprese ed infine gli enti di interesse pubblico di cui emerge la rilevanza pubblica della Società. Per medie e grandi imprese s'intendono quelle che rispondono alle seguenti soglie:

MEDIE IMPRESE

GRANDI IMPRESE

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:	> euro 4.400.000 <= euro 20.000.000	> euro 20.000.000
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:	> euro 8.800.000 <= euro 40.000.000	> euro 40.000.000
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:	> 50 <= 250 unità	> 250

2.6 Il bilancio consolidato

Il recepimento della direttiva comunitaria ha comportato la modifica del D.lgs. 127/91 con riferimento alla redazione del bilancio consolidato. Le correzioni delle norme rispondono agli obiettivi, medesimi di quelli riportati nella direttiva, di riduzione dei costi amministrativi per i piccoli gruppi, di una migliore comparabilità dell'informativa resa dai bilanci consolidati ed infine di migliorare la trasparenza dell'informativa di bilancio.

L'obbligo di redazione del bilancio consolidato, sulla base delle nuove soglie quantitative aggiornate, insorge al momento in cui vengono superati, per due esercizi consecutivi, i seguenti valori, al lordo dei rapporti infragruppo:

attivo dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

dipendenti occupati in media nel corso dell'esercizio: 250.

Al fine del contenimento dei costi, sono ampliati i casi di esonero dal consolidamento (imprese che controllano soltanto imprese che possono essere escluse dal consolidamento a norma del decreto), con particolare riferimento al sub consolidato in Italia è meglio precisata la condizione per l'ottenimento dell'esonero (la holding, soggetta al diritto di uno stato membro della comunità europea, che controlla la subholding dovrà provvedere alla redazione del bilancio consolidato non soltanto in base alle disposizioni del D.lgs. 127/91 ma anche in base ai principi contabili internazionali adottati dall'unione europea). È inoltre possibile depositare il bilancio della capogruppo europea in lingua inglese, nei casi di esonero della redazione del sub-consolidato in Italia.

L'esonero dalla redazione del bilancio consolidato non è comunque applicabile qualora l'impresa controllante o una delle imprese controllate sia un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 39/2010 (principalmente: società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione, società di gestione dei mercati regolamentati, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio ed intermediari finanziari).

Gli schemi ed i criteri di valutazione vengono modificati come per il bilancio di esercizio ed anche nella redazione del bilancio consolidato è previsto l'obbligo di redazione del Rendiconto finanziario. Mentre vengono introdotte alcune modifiche minori alla nota integrativa.

Il termine "Differenza di consolidamento" viene sostituito con "avviamento", con riguardo al caso in cui la differenza che emerge dall'eliminazione della partecipazione in sede di prima inclusione nel consolidamento sia positiva, cioè il prezzo pagato per l'acquisto sia maggiore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata.

CAP. 3) Transizione alle nuove norme

3.1 Introduzione

Gli impatti determinati dai cambiamenti introdotti dal D.lgs. 139/15 sono costituiti dalla differenza tra i valori determinati sulla scorta delle nuove regole e quelli determinati secondo le norme ed i principi contabili in vigore fino al 31 dicembre 2015. Altre differenze riguardano, come visto in precedenza, i diversi modi di esporre alcune poste dello stato patrimoniale e del conto economico nonché una maggiore informativa, basti ricordare l'obbligo di redazione del Rendiconto finanziario, ed una diversa distribuzione degli argomenti tra nota integrativa e relazione sulla gestione.

Gli impatti di tipo contabile possono essere convenientemente suddivisi tra quelli che conseguono alla rideterminazione di alcuni valori al 1 gennaio 2016 e quelli che si determineranno nel corso dell'esercizio in virtù della nuova normativa.

Come più volte ricordato in precedenza, in particolare al par. 1.4, l'OIC non ha ancora completato l'aggiornamento dei principi contabili alla nuova normativa, previsto dall'art. 12 del decreto legislativo, necessario per dare concreta attuazione

alle nuove disposizioni. Quindi, nonostante che la riforma sia entrata in vigore all'inizio dell'anno, le società hanno proseguito a redigere le situazioni infrannuali, trimestrale e semestrale al 30 giugno, adottando i medesimi criteri e principi impiegati per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

3.2 Gli impatti di apertura al 1° gennaio 2016

Le nuove norme sono entrate in vigore il 1° gennaio di quest'anno, ma nonostante il principio di carattere generale della non retroattività della norma, il decreto impatta subito sui dati di apertura del nuovo esercizio. In altre parole è come se i nuovi criteri di valutazione e di rappresentazione delle poste fossero già stati adottati in precedenza.

L'impatto al momento dell'apertura dei conti si sintetizza nella differenza tra il patrimonio netto rappresentato nel bilancio al 31 dicembre 2015 e quello ricalcolato con le nuove norme al 1 gennaio successivo. L'effetto della transizione è quindi costituito dalla differenza tra il valore di libro di attività e passività a fine esercizio precedente e le stesse attività e passività iscritte in base alle nuove norme al 1° gennaio successivo.

I principali impatti al 1° gennaio deriveranno:

- dall'iscrizione iniziale nell'attivo e nel passivo, nelle nuove voci previste, del fair value dei derivati e delle operazioni di copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari o del rischio di variazione del fair value;
- dalla cancellazione dei costi di ricerca e di pubblicità;
- dalla riclassificazione delle azioni proprie nella riserva negativa di patrimonio netto;
- dalla rimisurazione in base al costo ammortizzato dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti;
- dalla rimisurazione dell'avviamento.

Come precisato in un successivo paragrafo sono previste dal decreto alcune possibili deroghe all'applicazione dei nuovi criteri, per quanto riguarda in particolare titoli immobilizzati, debiti e crediti nonché l'avviamento che consentirebbero di contenere l'impatto dell'introduzione dei nuovi criteri. Nessuna deroga è prevista per quanto riguarda l'introduzione della valutazione al fair value dei derivati, che rappresenta, in particolare per le imprese più attive in questo tipo di strumenti, probabilmente la modifica di criteri con maggiore impatto.

Sulla scorta degli attuali principi contabili, gli effetti di un cambiamento di principio si determina ad inizio dell'esercizio, come se il nuovo principio fosse sempre stato utilizzato anche in passato e si imputa al conto economico. Sempre sulla scorta degli attuali principi tale effetto di transizione, pur rilevato a conto economico, non impatterebbe sul risultato operativo, in quanto ricompreso nella voce proventi ed oneri straordinari. Ma come già detto, la nuova riforma ha eliminato la Classe E) del conto economico, relativa come noto ai Proventi ed oneri straordinari. Pertanto, salvo diverse indicazioni da parte dei principi aggiornati dall'OIC, l'effetto di transizione, ripartito per natura nelle altre voci, impatterebbe interamente sul conto economico 2016.

Un'alternativa contabile, oggi non prevista come detto dai principi contabili nazionali, ma prevista dall'IFRS, consisterebbe nell'imputare il cosiddetto effetto transizione della riforma contabile in una riserva del patrimonio netto, a rettifica degli avanzi di utili/perdite.

La nuova edizione del principio contabile OIC 29(Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errore, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio), pubblicato in bozza lo scorso mese di aprile e per il quale si è completato il previsto periodo di consultazione ma che non è stato ancora pubblicato in versione definitiva(vedi precedente paragrafo 1.4), si allinea alla prassi internazionale e prevede che “ Gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili sono determinati retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato. Il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato”.

Come già detto, l'OIC 29 non è stato ancora pubblicato in versione definitiva, mentre sull'attribuzione a patrimonio netto dell'impatto del cambiamento dei principi contabili ci sono stati più commenti negativi in fase di consultazione, preferendo la precedente impostazione che prevedeva la contabilizzazione a conto economico, pur rilevando che ciò a motivo dell'eliminazione della classe proventi ed oneri straordinari comporterebbe un impatto sul risultato operativo.

3.3 Gli impatti sul conto economico 2016

A seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni della riforma contabile, si produrranno a partire del 2016 con riferimento agli accadimenti contabili che si verificheranno nell'anno, i seguenti principali effetti, conseguenti:

- alla valutazione al fair value, con imputazione a conto economico, dei derivati speculativi e di copertura inefficaci;
- alla valutazione con il criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i debiti ed i crediti acquistati e sorti nell'anno;
- all'eliminazione della classe E) del conto economico riferita ai componenti straordinari, che dovranno di conseguenza essere rilevati per natura;
- alla mancata capitalizzazione di costi di ricerca e di pubblicità;
- all'evidenziazione in voci distinte dello stato patrimoniale e del conto economico delle operazioni con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- la separazione del contratto originario e la valutazione al fair value dei derivati incorporati (impliciti o embedded).

Infine alcune considerazioni sui possibili impatti fiscali della riforma contabile. Il decreto 139/2015 nel limitarsi a recepire la direttiva comunitaria, non ha fornito alcuna indicazione di tipo tributario, circa il trattamento fiscale dei nuovi valori, in particolare sulla deducibilità dei costi che emergeranno per l'applicazione dei nuovi criteri di valutazione. Considerati gli impatti destinati a determinarsi, già con riferimento ai dati di apertura al 1° gennaio, così come in precedenza sintetizzati, con la rilevazione di costi straordinari di entità anche significativa, si tratta di una carenza della normativa tale da preoccupare le imprese assoggettate alle nuove regole.

Al riguardo, alcuni commentatori richiamano l'attenzione sull'articolo 11 (Clausola di invarianza finanziaria) del decreto. Detta clausola stabilisce che "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Ciò potrebbe voler dire, in base a prime ipotesi interpretative, non solo invarianza di gettito complessivo, ma addirittura invarianza di imposizione in capo a ciascun contribuente interessato dalla riforma, con la conseguente necessità di determinare le imposte dovute con le regole attuali, pur in presenza di un bilancio determinato con i nuovi criteri. Sul punto sono necessari ulteriori approfondimenti e chiarimenti. Al momento, tuttavia, si deve rilevare che il legislatore non ha apportato

alcuna modifica al Tuir, in relazione all'IRES né alla normativa concernente l'Irap, per cui andrebbe mantenuta la medesima base imponibile che si sarebbe avuta applicando la precedente normativa.

3.4 Deroghe alle norme generali

Le nuove norme del D.lgs. 139/15 entrano in vigore, come già detto, dal 1° gennaio 2016. L'art. 12 del decreto, al punto 2) prevede che le modificazioni previste all'art. 2426 c.c., comma 1, numeri 1), 6) e 8) “possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”. Si tratta, pertanto, della facoltà di non applicare nel bilancio 2016 il metodo del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i debiti e i crediti iscritti nel bilancio 2015 nonché della facoltà di non adeguare il piano di ammortamento degli avviamenti in essere alla stessa data.

Pertanto, nel bilancio 2016 potrebbero trovarsi a coesistere, qualora l'impresa si avvalga della facoltà prevista dall'art. 12 del D.lgs.:

- I debiti ed i crediti sorti a partire dal 1° gennaio valutati obbligatoriamente con il criterio del costo ammortizzato insieme a quelli rilevati in base alle vecchie regole in quanto già contabilizzati al 31 dicembre 2015;
- I titoli immobilizzati acquistati dal 1 gennaio e riportati secondo il modello del costo ammortizzato insieme con i titoli valutati secondo le vecchie regole in quanto già esistenti alla data del 31 dicembre 2015;
- Valori di avviamenti con piani di ammortamento basati su vite utili differenti (vedi al riguardo quanto riportato al precedente par. 2 del cap. 2).

La facoltà in argomento è consentita a tutte le imprese, anche a quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata.

3.5 Effetti non soltanto contabili

La riforma contabile è entrata in vigore dal 1 gennaio 2016, ma le imprese meglio organizzate e più previdenti hanno cominciato a valutarne gli impatti ed a predisporre quanto necessario per il cambiamento con molto anticipo, ancorché per la effettiva applicabilità e valutazione degli impatti dei numerosi cambiamenti è necessario che l'OIC completi l'aggiornamento dei principi contabili nazionali.

I cambiamenti non riguarderanno soltanto la contabilità generale e la presentazione del bilancio, arricchito dal nuovo prospetto riguardante il Rendiconto finanziario. La

maggior mole di informazioni richieste, basti pensare alla valutazione al fair value dei derivati, compresi quelli impliciti, ovvero incorporati in altri strumenti finanziari, comporterà necessariamente aggiustamenti significativi dei sistemi informativi.

I nuovi criteri di valutazione richiederanno inoltre il reperimento di molte informazioni all'esterno della società e nuove e più complesse conoscenze degli operatori.

La evidenziazione di operazioni con società sottoposte al controllo delle controllanti comporta una maggiore attenzione operativa nonché adeguate procedure. Infine, l'adozione del criterio del fair value per la valutazione dei derivati, nel contribuire ad una maggiore trasparenza ed a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale, senz'altro amplia l'area delle stime affidate al vertice aziendale, contribuendo, soprattutto per le società più attive in questo tipo di strumenti finanziari, ad innalzare l'aleatorietà del conto economico.

In sintesi, l'introduzione della nuova normativa determinerà impatti non soltanto sul bilancio, ma produrrà significative ripercussioni sui sistemi e sui processi aziendali, sull'organizzazione, sui sistemi informativi, sul sistema di controllo, sul budget, sui ratios e covenants nonché sulle previsioni dei risultati operativi futuri.

BIBLIOGRAFIA

L'evoluzione del quadro normativo comunitario e nazionale-LUISS-Corso di principi contabili internazionali 2015-2016

Riforma contabile: la bussola delle novità in vigore dal 1° gennaio 2016-a cura di Antonella Portalupi –pwc

Il bilancio d'esercizio: novità dall'OIC-a cura di Antonella Portalupi - Wolters Kluwer-IPSOA scuola di formazione-pwc

Il D.lgs. n.139/15 recepisce la Direttiva 34/2013: le implicazioni operative per il bilancio in forma ordinaria di Piero Pisoni, Fabrizio Bava, Donatella Busso, Alain Devalle, Fabio Rizzato- in Bilancio, vigilanza e controlli-n. 9/2015

Sito ufficiale della Fondazione OIC